Sent. n.197/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Pasquale Fava Consigliere

Dott. Saverio Galasso Consigliere, rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80358** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti del Signor X X (C.F. X), nato a X (X) il X.X.X e residente a X (X), in via X X, n. 1, int. X, non costituito;

- con l'intervento *ad adiuvandum* di A.T.A.C. s.p.a. - Azienda per la Mobilità di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Cangiano (C.F. CNGFNC64M65C351A) e Carla Fina (FNICRL70S42H501U)), presso le quali è elettivamente domiciliata in Roma, in via Prenestina 45, giusta delega speciale a margine dell'atto di intervento, e che dichiarano di voler

ricevere le comunicazioni e gli avvisi relativi al presente giudizio a mezzo telefax al n. 064695540 ovvero agli indirizzi p.e.c. francescacangiano@ordineavvocatiroma.org e carlafina@ordineavvocatiroma.org;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 25 marzo 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Daniela Martinelli, il relatore Consigliere Saverio Galasso, il Vice Proc. Gen. Chiara Imposimato in rappresentanza della Procura regionale attrice e l'Avv. Francesca Cangiano per l'interveniente, mentre nessuno è comparso per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 29.4.2024, ritualmente notificato all'odierno convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione il giorno 30.4.2024 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Signor X X, nella qualità di tecnico manutentore dipendente della società SIQUATEC S.r.l., come in atti generalizzato, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore della soc. ATAC s.p.a. (di seguito: ATAC), della somma complessiva di euro di

24.236,87 (ventiquattromiladuecentotrentasei,87), derivante da due distinte poste di danno - la prima a titolo di danno patrimoniale diretto da indebita apprensione di risorse pubbliche per euro 19.236,87, e l'altra a titolo di danno all'immagine per euro 5.000,00 -, causato con dolo, o alla diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali - decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo - ed alle spese di giustizia, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che il convenuto avrebbe cagionato alle finanze erariali per effetto della indebita percezione, nel periodo dal 1 ottobre 2021 all'11 febbraio 2022, di somme nella disponibilità di ATAC derivanti dalle macchine emettitrici di biglietti (MEB) e del conseguente danno all'immagine da reato contro la pubblica amministrazione.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. l'istruttoria trae origine da una segnalazione di danno erariale della Guardia di Finanza – Gruppo Frascati (prot. 0034339/2024 in data 23 gennaio 2024 – doc. 1 all. atto di citazione) a valle delle

indagini da cui è scaturito il procedimento R.G.N.R n. X/2021 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

b. detto procedimento penale era stato originato da una denuncia di ATAC (Responsabile U.O. Sicurezza del Patrimonio Aziendale della Azienda per la Mobilità ATAC) relativa ad ammanchi di denaro, emersi dall'esame delle rendicontazioni contabili delle somme incassate dalle macchine emettitrici biglietti (MEB) collocate nelle stazioni della metropolitana di Roma e gestite da ATAC, per un importo complessivo di euro 20.637,00 attribuibile alla condotta fraudolenta, organizzata e continuativa, posta in essere dall'odierno convenuto, quale tecnico manutentore dipendente dalla SIQUATEC s.r.l., società incaricata dalla SAIMA SICUREZZA s.p.a. e dalla SIGMA s.p.a., firmatarie del contratto stipulato con ATAC per il servizio di manutenzione full service delle MEB del territorio, Mebit, Varchi Validatori, Lettore QR Code, Tripodi, Consolle, LDP, Cancelli, Barriere installati su strada, nelle metropolitane e sulle Ferrovie concesse;

c. il procedimento penale si è concluso con sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (n. X/2023 del X.X.X) del Tribunale di Roma,

irrevocabile in data 9.11.2023, che, esclusa l'esistenza dei presupposti per una sentenza di proscioglimento *ex* art. 129 c.p.p., ha applicato al convenuto la pena di due anni di reclusione, ai sensi dell'art.314 c.p. (peculato) poiché, nella qualità di incaricato di pubblico servizio, ed in particolare quale dipendente della SIQUATEC S.r.l., incaricata dalle menzionate SAIMA SICUREZZA S.p.A. e SIGMA S.p.A. per il servizio di manutenzione delle MEB, installate da ATAC, nel periodo dal 1 ottobre 2021 l'11 febbraio 2022, si appropriava con le modalità tecniche fraudolente poi descritte nell'atto di citazione (pag. 2 e pagg. 6 – 8) della somma di euro 20.637,90, di cui veniva contestualmente disposta la confisca;

d. sulla scorta della documentazione acquisita per il procedimento penale, sono stati riportati negli atti di indagine erariale le informative della polizia giudiziaria, gli accertamenti tecnici svolti dall'ATAC, nonché alcuni filmati;

e. nel corso delle indagini è stato acquisito anche un articolo di stampa concernente la vicenda, apparso in data 24.10.2023 su un quotidiano (Corriere della Sera);

f. in sede istruttoria è stata anche acquisita

notizia (tramite Guardia di Finanza) dell'importo confiscato al convenuto, pari ad euro 1.437,03, in esecuzione del provvedimento (di confisca) disposto in sede penale;

3. Espone ancora la Procura regionale presso questa sezione che, in punto di diritto:

a. ATAC è un soggetto *in house* del Comune di Roma, con conseguente acclarata giurisdizione della Corte dei conti che, in tesi, si estende anche al convenuto, quale legato da un rapporto di servizio, poiché il medesimo percepiva redditi da lavoro dipendente dalla SIQUATEC s.r.l., società che nell'anno di riferimento intratteneva rapporti economici con la SAIMA SICUREZZA s.p.a., a sua volta collegata alla SIGMA s.p.a., firmatarie del contratto con ATAC per il servizio di manutenzione full service delle MEB;

b. in particolare la giurisdizione di questa Corte sarebbe fondata secondo l'orientamento della giurisprudenza alla luce del quale il dato essenziale che radica la giurisdizione contabile è rappresentato dall'evento dannoso verificatosi a carico di una P.A., per effetto dell'impiego distorto di risorse pubbliche, e non più dal quadro di riferimento- pubblico o privato - nel quale si colloca la condotta produttiva del danno, mentre è irrilevante il titolo,

o le modalità operative, in base ai quali la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o, come nel caso di specie, in un contratto di diritto privato.

In particolare, non rileverebbe la circostanza che le società in parola abbiano stipulato un contratto di diritto privato di appalto di servizi con ATAC, dovendosi attribuire rilevanza al fatto che le società in parola, mediante le prestazioni dedotte in contratto erano chiamate a partecipare alla realizzazione dell'interesse pubblico generale di cui risultava essere intestataria l'ATAC medesima, cioè lo sviluppo del trasporto in ambito territoriale e le attività a questo correlate e connesse.

Sarebbe quindi evidente la deviazione di fondi pubblici derivanti dai proventi delle Macchine Emettitrici di Biglietti che confluiscono nel patrimonio dell'ATAC, come da statuto del 21/02/2017, ai sensi del quale (art. 4) anche la gestione delle biglietterie, mediante l'affidamento a terzi, rientrerebbe nelle attività pubblicistica.

Pertanto, lo svolgimento continuativo del servizio di manutenzione delle MEB integra il rapporto di servizio nell'apparato organizzativo della p.a.;

c. il convenuto avrebbe posto in essere il maneggio di fatto di pubblico denaro in quanto, quale tecnico abilitato alla manutenzione, pur non avendo accesso diretto alla cassa, poteva compiere delle manovre tecniche che gli consentivano di entrare prioritariamente nelle MEB, e, dunque alle somme contenute nelle macchine, seppur perpetrando una frode;

d. le attività di gestione di riscossione delle somme caricate a titolo di biglietti avrebbero natura di servizio pubblico destinato al patrimonio di ATAC;

e. la fattispecie di responsabilità avrebbe natura contabile, con le connesse conseguenze anche in termini di inversione dell'onere della prova, poiché l'attività gestoria è caratterizzata dal maneggio di denaro pubblico e di valori, tipica degli agenti contabili, con irrilevanza del titolo in base al quale la gestione viene svolta né il modo in cui si atteggia in concreto il rapporto con la p.a.;

f. al convenuto, quindi, contesta la responsabilità di tipo anche contabile, inoltre convenuto deve qualificarsi come incaricato di pubblico servizio alla stregua di quanto riportato nella sopra menzionata sentenza del Tribunale di Roma.

3.1. In relazione alle suddette irregolarità, tutte riconducibili al comportamento dell'odierno convenuto, la Procura regionale ritiene che il danno erariale cagionato sia pari ad euro 24.236,87 (ventiquattromiladuecentotrentasei,87), derivante da due distinte poste di danno - la prima a titolo di danno patrimoniale diretto da indebita apprensione di risorse pubbliche per euro 19.236,87, e l'altra a titolo di danno all'immagine per euro 5.000,00.

3.2. Con riferimento all'elemento soggettivo la Procura erariale evidenzia che nella fattispecie questo deve ravvisarsi nel dolo.

In dettaglio, in relazione sia all'appropriazione del denaro pubblico, quale danno da indebita percezione di somme nella disponibilità di ATAC, derivanti dalle MEB, sia al danno all'immagine per reati contro la pubblica amministrazione, la prova del dolo è data dalla circostanza che il convenuto ha consapevolmente e volontariamente acquisito le somme riscosse dalle M.E.B., con un atteggiamento che mostra la volontà in parola.

4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze di ATAC, con atto ritualmente notificato al convenuto in data 7.3.2024

nelle forme di legge, ha invitato l'odierno convenuto a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendolo, altresì, della facoltà di essere sentito personalmente.

4.1 Nel termine indicato la persona invitata non ha presentato deduzioni scritte né si è avvalsa della facoltà di essere sentita personalmente.

Di qui l'atto di citazione in epigrafe, con il quale – come si è detto – la Procura regionale ha convenuto il medesimo innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore di ATAC, della somma complessiva di 24.236,87 (ventiquattromiladuecentotrentasei,87), a titolo di danno erariale, derivante da due distinte poste di danno - la prima a titolo di danno patrimoniale diretto da indebita apprensione di risorse pubbliche per euro 19.236,87, e l'altra a titolo di danno all'immagine per euro 5.000,00 -, causato con dolo, o alla diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione, agli interessi legali - decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo - ed alle spese di giustizia.

5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno

patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice, lo rinviene, nelle due seguenti poste di danno:

a. nell'appropriazione del denaro pubblico, quale danno da indebita percezione di somme nella disponibilità di ATAC, derivanti dalle Macchine Emettitrici di Biglietti, per euro 19.236,87;

b. nel danno all'immagine per reati contro la pubblica amministrazione, per euro 5.000,00, in esito alla sentenza di patteggiamento in atti.

6. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura osserva che risulterebbe evidente la diretta riconducibilità alla condotta del convenuto, attesa l'appropriazione volontaria delle somme contenute nelle MEB su cui il convenuto ha operato, alla stregua degli esiti degli accertamenti istruttori.

7. Con atto di intervento *ad adiuvandum*, depositato in data 13.9.2024, non notificato alle parti del giudizio, si è costituita in giudizio ATAC, depositando documentazione e chiedendo, in qualità di soggetto danneggiato, l'accoglimento della domanda attorea.

8. All'udienza dell'8.10.2024, constata l'assenza di difensori del convenuto, nonché il mancato rispetto

del termine a comparire, di cui all'art. 88, comma 3, c.g.c., con ordinanza a verbale, veniva fissata una nuova udienza, in data odierna, per la discussione del giudizio, ai sensi dell'art. 86, comma 10, c.g.c., con onere per la Procura di rinnovare la notificazione alla parte.

9. La Procura ha adempiuto all'incombente, con rituale notificazione *ex* art. 140 c.p.c., perfezionata a seguito di mancato ritiro della raccomandata con avviso di ricevimento, spedita in data 24.10.2024, attestante l'avvenuto espletamento degli adempimenti di legge, come da documentazione versata in atti.

10. Il convenuto non si è costituito in giudizio, sebbene ritualmente intimato.

11. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che il difensore dell'interveniente si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da

dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti del Signor X X, come in atti generalizzato, nella qualità di tecnico manutentore dipendente della società SIQUATEC S.r.l., in relazione ad un'ipotesi di danno erariale, che lo stesso avrebbe cagionato alle finanze di ATAC s.p.a., con il suo comportamento connotato da dolo, per effetto dell'indebita percezione, nel periodo dal 1 ottobre 2021 all'11 febbraio 2022, di somme nella disponibilità di ATAC derivanti dalle macchine emettitrici di biglietti (MEB) e del conseguente danno all'immagine da reato contro la pubblica amministrazione.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l'odierno convenuto venga condannato al pagamento, in favore dell'ATAC s.p.a., della somma complessiva di euro di 24.236,87 (ventiquattromiladuecentotrentasei,87), derivante da due distinte poste di danno - la prima a titolo di danno patrimoniale diretto da indebita apprensione di

risorse pubbliche per euro 19.236,87, e l'altra a titolo di danno all'immagine per euro 5.000,00 - o alla diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali - decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo - ed alle spese di giustizia.

3. Preliminarmente deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 93 del c.g.c., la contumacia del convenuto, che non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica della citazione e del provvedimento di fissazione dell'udienza.

4. Ancora in via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento svolto da ATAC, in quanto non è stata depositata in atti prova dell'esistenza, ovvero del perfezionamento, della notifica, necessaria *ex* art. 85 c.g.c., dell'atto di intervento nei confronti delle parti del processo (il convenuto e la Procura) (in tal senso, questa Sezione, 20.7.2023, n. 515).

5. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che

integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti – Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. – SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa

risarcitoria di parte attrice.

6. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale subìto da ATAC in relazione ai fatti esposti, ammonta, secondo l'indicazione illustrata nell'atto di citazione, alla somma complessiva di euro 24.236,87 (ventiquattromiladuecentotrentasei,87), ed è stato determinato – secondo la prospettazione attorea – da due distinte poste di danno - la prima a titolo di danno patrimoniale diretto da indebita apprensione di risorse pubbliche per euro 19.236,87, e l'altra a titolo di danno all'immagine per euro 5.000,00.

6.1 In ordine alla prima posta di danno, il Collegio ritiene di dovere aderire alla tesi della Procura.

6.1.1 Al riguardo, la documentazione acquisita in istruttoria (relazione della GdF in all. 3 all'atto di citazione, sentenza di patteggiamento in all. 1

all’atto di citazione, relazioni dell’ATAC), conferma che il danno patito da ATAC è pari alla somma sottratta dal convenuto, da considerarsi in questa sede al netto della somma già confiscata.

6.1.2 Pertanto, il danno erariale a tale titolo ammonta alla somma richiesta in citazione dalla Procura, pari ad euro 19.236,87.

6.2 Viceversa, il Collegio ritiene che non sussista nella fattispecie il danno all’immagine per ATAC, attese le funzioni meramente esecutive svolte dal convenuto, il suo rapporto solo indiretto con la p.a. e l’esistenza di un solo trafiletto di stampa allegato in atti.

6.3 Conclusivamente, il Collegio ritiene che nella fattispecie il danno erariale, diretto, per responsabilità amministrativa derivante dalla materiale apprensione di somme di proprietà pubblica sia complessivamente pari ad euro 19.236,87 (diciannovemiladuecentotrentasei,87).

7. Con riguardo alla sussistenza del rapporto di servizio, questa, in assenza di difese del convenuto, deriva dalla qualificazione di incaricato di pubblico servizio attribuita al convenuto medesimo e da questi condivisa nel patteggiamento in sede penale. Di talché, deve ritenersi realizzato il rapporto di

servizio in senso lato.

8. Per quanto riguarda, poi, il nesso di causalità e i soggetti cui imputare il danno in parola, il Collegio ritiene di aderire alla prospettazione attorea, e di ritenere il danno in questione, quantificato come sopra, imputabile al comportamento (doloso) del convenuto.

In tal senso, depongono univocamente gli atti acquisiti in sede dell'istruttoria svolta dalla Procura contabile (relazione della GdF in all. 3 all'atto di citazione e relazioni dell'ATAC), corroborati anche dall'esito del patteggiamento in sede penale.

Infatti, le modalità, descritte in atti, utilizzate dal convenuto per appropriarsi delle somme contenute nelle MEB costituiscono ingegnosi artifici posti in essere esclusivamente dal medesimo, come risulta dai riscontri puntuali effettuati da ATAC, confermati dai filmati acquisiti.

9. Quanto all'elemento soggettivo necessario a configurare la responsabilità amministrativa, il Collegio ritiene che, allo stato della documentazione in atti, i comportamenti da questo tenuti siano connotati senz'altro dal dolo.

Ciò in quanto le modalità stesse dell'appropriazione

della somma di denaro, consistite negli artifici fraudolenti descritti in atti presuppongono, per essere attuati, un'univoca volontà, esclusivamente finalizzata all'illecita appropriazione del denaro pubblico.

Il Collegio ritiene, pertanto, che nel caso di specie e con riferimento ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea, ricorra certamente l'elemento soggettivo del dolo, richiesto dal combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, e 21 d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla l. n. 120 del 2020 e s.m.i. ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto.

10. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa del convenuto in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere parzialmente accolta e che, pertanto, l'odierno convenuto vada condannato al pagamento, in favore di ATAC s.p.a., della somma complessiva di euro 19.236,87 (diciannovemiladuecentotrentasei,87).

11. Alla somma da porre a carico del convenuto,

come sopra determinata, vanno, inoltre, aggiunti la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 150 delle Disp. di att. cod. proc. civ., dalla data dell'appropriazione delle somme fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

12. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, da A.T.A.C. s.p.a., ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L) e s.m.i..

13. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo, per lo stesso, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di*

giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e s.m.i..

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80358** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 29.4.2024, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto:

a. dichiara la contumacia del convenuto, Signor **X X**;

b. dichiara l'inammissibilità dell'intervento svolto da ATAC s.p.a.;

c. condanna il Signor **X X** (C.F. X), come in epigrafe generalizzato, al pagamento, in favore di ATAC s.p.a.- della somma complessiva di euro 19.236,87 (diciannovemiladuecentotrentasei,87), oltre alla rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 150 delle Disp. di att. cod. proc. civ., dalla data dell'appropriazione delle somme fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli

interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 , recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* e s.m.i.;

Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, da ATAC s.p.a., ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L) e s.m.i..

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 25 marzo 2025.

L'estensore	Il Presidente
Saverio Galasso	Antonio Ciaramella
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 14 aprile 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 324,21 (trecentoventiquattro/21).

IL DIRIGENTE
Sebastiano Alvise ROTA
F.to digitalmente